

PER L'ATTORE

voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e ragione:

1) Ritenere e dichiarare che il concludente ha subito ingenti danni al comportamento sopra descritto della banca (ivi compresa la chiusura dell'esercizio commerciale sopra indicato che disponeva di un ottimo avviamento) che si fa riserva di dettagliare;

2) disporre CTU al fine di effettuare:

- il ricalcolo delle competenze fino alla data di chiusura del c/c dalla data di avvio del rapporto di c/c, in aderenza a quanto più volte ribadito dalla Suprema Corte in tema di illegittimità della capitalizzazione trimestrale delle competenze; ed a proposito di quanto osservato, si sottolinea che l'actio nullitatis non è soggetta a prescrizione ed è rilevabile in ogni tempo da chiunque abbia interesse;

- l'applicazione del tasso legale tempo per tempo vigente e ciò in quanto, alla stregua delle considerazioni esposte, la relativa clausola anatocistica deve essere ritenuta nulla, perché viene a porsi in contrasto con l'art. 1283 c.c. imponendo una capitalizzazione trimestrale anteriore alla scadenza degli interessi, senza alcuna copertura di un



uso normativo. Né la banca, per giustificare il proprio comportamento, può invocare la mancata contestazione degli estratti conto, essendo principio consolidato che tale mancata contestazione rende inoppugnabili gli addebiti e gli accrediti soltanto sotto il profilo contabile ma non quanto alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui le partite del conto derivano;

- la revisione delle valute, apparse spesso anomalie come sopra indicato;

- la eliminazione della C.M.S., ciò in quanto tale clausola, imposta dal sistema bancario italiano (così come l'anatocismo, la commissione di massimo scoperto è sconosciuta negli altri ordinamenti bancari europei) in virtù della posizione dominante che esso occupa, ingenera una scarsissima trasparenza sulla struttura dei tassi praticati, modificando, in senso amplificativo e forse ancor più dell'anatocismo, il tasso finale. La commissione, giova ricordarlo, viene conteggiata sulla punta più elevata del debito trimestrale con il prelievo di una somma pari ad una percentuale del debito come sopra determinato (ad esempio, l'1%) in ragione non già del trimestre, ma su base annua. Tale metodo viene ripetuto per tutti e quattro i trimestri con la conseguenza che almeno sul maggior livello del debito il tasso di interesse praticato (come nell'esempio sopra riportato) sale di almeno 4 punti; e ciò va ad aggiungersi, come avviene nel rapporto in esame, agli altri tre punti di maggiorazione prevista in caso di utilizzi oltre il limite dell'accordato. (cfr. D.M. 22-03-1997 con l'Allegato "A" : Rilevazione dei tassi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura; cfr. pure : Decreto



20-12-2000; Decreto 21-09-2000; Decreto 23-06-2000; Decreto 23-03-2000; Decreto 20-12-1999; Decreto 22-09-1999; Decreto 19-06-1999; D.M. 26-03-1999; D.M. 21-12-1998; D.M. 24-09-1998; D.M. 24-06-1998; D.M. 23-03-1998; D.M. 23-12-1997; D.M. 25-09-1997; D.M. 24-06-1997; D.M. 22-03-1997).

E si consideri, inoltre, che la commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata, per cui ancor più pregiudizievole appare la condotta bancaria utilizzata nei confronti del correntista e dei suoi fideiussori, tenuto conto che detta commissione rappresenta certamente una componente di costo per il cliente affidato anche se stranamente di essa non si fa alcun cenno e nonostante che essa soggiaccia al perverso meccanismo della capitalizzazione trimestrale. (Cass. civ., sez. III, 20-06-1992, n. 7571 - Pres. Francabandera U - Rel. Sommella F)

3) ammettere, occorrendo, prova testimoniale sulle superiori circostanze, che nei termini di legge, saranno articolate e dedotte coi testi che saranno indicati;

4) condannare altresì l'istituto di credito convenuto all'eventuale danno ex art. 96 c.p.c.;

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.



PER LA CONVENUTA NEI CONFRONTI DELL'ATTORE

il Tribunale adito voglia, ogni contraria istanza eccezione e difesa rigettata,
adottare le seguenti

CONCLUSIONI

1. in via preliminare, dichiarare e ritenere inammissibile l'azione introdotta dal Sig. [REDACTED] perché priva di qualunque determinazione sia in ordine all'an sia in ordine al quantum sia, ancora, in ordine ai mezzi di prova indicati.
2. Nel merito, senza recesso, dichiarare e ritenere infondate in fatto ed in diritto le argomentazioni, domande e conclusioni di parte attrice, conseguentemente rigettando le domande avverse.
3. Con riserva di produzione documentale e di articolare mezzi istruttori anche in relazione al comportamento processuale di controparte.
4. Con vittoria di spese e compensi.



PER L'INTERVENUTA

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, preliminarmente, ammettere il presente intervento;

Nel merito, in accoglimento della citazione introduttiva della domanda ora spiegata, dire e dichiarare:

- che la capitalizzazione trimestrale delle competenze è nulla;
- che il comportamento tenuto dalla Banca Popolare S. Angelo (oggi Banca Regionale S. Angelo S.p.A.) è stato pregiudizievole sia per il correntista che per il fideiussore;

Conseguentemente, condannare la Banca Regionale S. Angelo S.p.A. al risarcimento dei danni subiti e subendi per effetto dell'illegittimo comportamento tenuto dall'Istituto.


- disporre l'esibizione del contratto di fideiussione stipulato con la Banca Popolare S. Angelo (oggi Banca Regionale S. Angelo);
- condannare altresì l'istituto di credito convenuto all'eventuale danno ex art. 96 c.p.c.;

In via istruttoria si chiede che il signor Giudice adito voglia disporre CTU al fine di effettuare:

- il ricalcolo delle competenze fino alla data di chiusura del c/c dalla data di avvio del rapporto di c/c;
- l'applicazione del tasso legale tempo per tempo vigente
- la revisione delle valute, apparse spesso anomale;
- la eliminazione della C.M.S. (Commissione di Massimo Scoperto)
- che si proceda alla ricostruzione dell'eventuale saldo passivo del conto corrente;

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge.

Salvo ogni altro diritto.



PER LA CONVENUTA NEI CONFRONTI DELL'INTERVENUTA

CONCLUSIONI

1. in via preliminare, dichiarata e ritenuta inammissibile l'azione introdotta dal Sig. [REDACTED] perché priva di qualunque determinazione sia in ordine all'an sia in ordine al quantum sia, ancora, in ordine ai mezzi di prova indicati, dichiarare e ritenere che anche l'intervento adesivo svolto dalla sig.ra Anfuso Concetta debba essere ritenuto inammissibile.
2. Nel merito, senza recesso, dichiarate e ritenute infondate in fatto ed in diritto le argomentazioni, domande e conclusioni di parte attrice, conseguentemente rigettare le domande svolta dall'interveniente
3. Con riserva di produzione documentale e di articolare mezzi istruttori anche in relazione al comportamento processuale di controparte.
4. Con vittoria di spese e compensi.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 22.10.2001, [REDACTED] – titolare di un negozio di calzature sito in [REDACTED] conveniva in giudizio la Banca Regionale S. Angelo s.p.a. (ora Credito Siciliano s.p.a.) dinanzi a questo Tribunale e, premesso di essere titolare del C/C n. [REDACTED], acceso presso la predetta Banca, agenzia di [REDACTED] esponeva di disporre sul conto stesso di un affidamento di L. 40.000.000, con ulteriori L. 20.000.000 di extrafido, con tassi fino al 14,5% con capitalizzazione trimestrale, oltre alla commissione massima scoperta fino all'1%. Ritenendo l'operato della Banca illegittimo, per violazione dell'art. 1283 c.c. nonché per mancato rispetto dei doveri di correttezza e buona fede, ed assumendo che lo stesso operato gli avesse cagionato danni (compresa la chiusura dell'esercizio commerciale), rassegnava le conclusioni di cui in epigrafe.

Costituitasi con comparsa depositata in Cancelleria il 17.12.01, la Banca convenuta eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per l'assoluta indeterminatezza dell'oggetto della domanda; sempre in rito, eccepiva la mancata osservanza di quanto previsto dall'art. 163 n. 5 c.p.c.; nel merito, contestava le avverse domande, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.

Con comparsa d'intervento volontario del 7.1.2002, [REDACTED] fideiussore dell'attore riguardo alle obbligazioni da questi assunte verso la Banca, rassegnava le conclusioni di cui in epigrafe.

Con ulteriore comparsa del 26.3.02 in relazione all'intervento di cui sopra, la Banca assumeva la medesima posizione processuale, sollevando le stesse eccezioni.

Quindi, disposta C.T.U. contabile con ordinanza del 27.10.03 ed espletato l'incombente, all'udienza del 21.11.2005 le parti precisavano le conclusioni come in atti e la causa veniva assunta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va anzitutto rilevato che, al momento della decisione, non risultano inseriti nel fascicolo d'ufficio il fascicolo di parte dell'attore (ritirato in data 16.1.06 e non restituito) né quello dell'intervenuta. La decisione verrà pertanto assunta allo stato degli atti.

Ciò posto – chiarito preliminarmente che le domande attrici verranno deliberate come spiegate nell'atto introduttivo e precisate all'udienza del 21.11.2005, senza tener conto della *mutatio libelli* operata nella comparsa conclusionale -, deve disattendersi l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. per difetto dei requisiti ex art. 163 cc. 3° n. 4 c.p.c., avendo l'attore sufficientemente indicato sia la *causa petendi* che il *petitum* (anche se con riserva di dettaglio) della spiegata domanda di accertamento sub 1) delle conclusioni (ossia il fatto che dall'illegittima condotta della Banca, anche per violazione dell'art. 1283 c.c., gli siano derivati danni), nonché in relazione alla domanda di accertamento sub 2) delle stesse conclusioni, tesa a quantificare il saldo del conto corrente in parola, previa declaratoria di nullità di talune clausole illegittime.

Stessa sorte segue anche l'eccezione concernente l'omessa indicazione dei mezzi di prova offerti e richiesti dallo [REDACTED] giacché l'art. 164 c.p.c., disciplinante i casi di nullità, non sanziona l'omissione in parola, e ciò coerentemente con l'impianto del c.d. nuovo rito civile. Infatti, a seguito dell'entrata in vigore della Novella del '95, il processo civile dinanzi al Tribunale risulta attualmente costituito da tre fasi, governate dal meccanismo di preclusione: una prima, che culmina nell'udienza di trattazione o, qualora vi sia richiesta, entro il termine di cui all'art. 183 co. 5° c.p.c., in cui le parti devono allegare i fatti a sostegno delle rispettive tesi; una seconda, in cui (al più tardi) esse devono avanzare le proprie istanze istruttorie, chiedendo di provare (ove necessario) i fatti già allegati, ciò che può avvenire anche nei termini di cui all'art. 184 co. 1° c.p.c.; una terza, infine, c.d. decisoria, in cui il giudice, introitata la causa a sentenza, emette la statuizione. E' quindi evidente che l'omessa indicazione dei mezzi di prova da parte dello [REDACTED]



non può inficiare la validità dell'atto introduttivo, ben potendo egli valersi (cosa che però non ha fatto e che indubbiamente incide sull'assolvimento dell'onere probatorio da parte sua, come si dirà tra breve) dei termini della seconda fase processuale.

- Nel merito, va anzitutto respinta la domanda attrice sub 1) delle conclusioni. Infatti, lo [REDACTED] ha imputato alla Banca una condotta che – per effetto dell'applicazione di clausole illegittime quali quelle concernenti l'anatocismo bancario, tassi d'interesse ultralegali, commissione massimo scoperto, ecc. - sarebbe stata foriera di danni, tra cui anche quelli derivanti dalla necessitata chiusura dell'esercizio commerciale. Ora, escluso che l'attore con tale domanda (meramente dichiarativa in quanto priva di richiesta di condanna) abbia ritualmente potuto esperire azione di ripetizione d'indebito, è da osservarsi che lo stesso attore non ha minimamente dato (né offerto) prova di aver subito alcun danno dalla pretesa illiceità della condotta della convenuta, danno che ovviamente non può identificarsi nelle somme trattenute a titolo di interessi dalla Banca, occorrendo al riguardo più propriamente agire ex art. 2033 c.c.. Deve quindi concludersi che nessun danno (tecnicamente inteso) l'attore ha subito per effetto della denunciata condotta della banca.

La domanda sub 2) delle conclusioni, nonostante la sua formulazione letterale ("*disporre C.T.U. al fine di accertare ...*"), dev'essere invece intesa come domanda di accertamento della nullità parziale del contratto e della complessiva esposizione verso la Banca in ragione del rapporto di conto corrente in questione ed è pertanto pienamente ammissibile.

Ciò posto, esaminato il contratto di C/C in parola (in fasc. convenuta), pacifico essendo il ricorso della Banca alla prassi della capitalizzazione trimestrale degli interessi, va anzitutto dichiarata la nullità della relativa pattuizione contrattuale. In proposito, è utile ripercorrere brevemente l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità e dei conseguenti

N. 691/01 R.G.

interventi del legislatore, onde individuare la normativa concretamente applicabile nella fattispecie.

Con indirizzo assolutamente costante (inaugurato da Cass. n. 6631/81), la giurisprudenza di legittimità ha per lungo tempo avallato la prassi della capitalizzazione trimestrale degli interessi sull'apertura di credito in conto corrente (ma anche sullo sconto bancario e sul mutuo), in chiara deroga rispetto al divieto di anatocismo fissato dall'art. 1283 c.c.. Caposaldo di tale interpretazione era rappresentato dalla ritenuta esistenza di usi normativi nel settore bancario, che consentivano di portare gli interessi passivi a capitale alla chiusura del trimestre, con conseguente produzione di ulteriori interessi (*ex multis*, Cass. n. 3760/85, n. 4920/87, n. 3804/88, n. 2644/89, n. 7251/92).

Nel 1999, la Suprema Corte, con le sentenze n. 2374, n. 3096 e n. 12507, ha improvvisamente mutato indirizzo, ritenendo la nullità della clausola in questione. In particolare, Cass. n. 12507/99 ha così riassunto le ragioni del *revirement* giurisprudenziale: *"a) l'art. 1283 c.c. ammette l'anatocismo a determinate condizioni. La disposizione, pacificamente ritenuta di carattere imperativo e di natura eccezionale, contiene due norme: con la prima si limita la possibilità che interessi scaduti possano produrre ulteriori interessi alla sola ipotesi di interessi dovuti per almeno un semestre, mentre con la seconda la produzione di ulteriori interessi è subordinata alla formulazione di una domanda giudiziale (che ne determina anche la decorrenza) ovvero al perfezionamento di una convenzione successiva alla scadenza degli interessi stessi; b) La norma ammette la possibilità di deroga da parte di usi contrari, ma deve trattarsi di veri e propri usi normativi (artt. 1 e 8 disp. sulla legge in generale) e non di semplici usi negoziali (art. 1340 c.c.) o interpretativi (art. 1368 c.c.); c) In materia non hanno quindi rilievo le c.d. norme bancarie uniformi predisposte dall'associazione di categoria (Associazione bancaria italiana - ABI), in quanto esse non hanno natura normativa, ma soltanto pattizia, trattandosi di proposte di condizioni generali di contratto indirizzate*



dall'associazione alle banche associate; d) Bisogna allora verificare l'esistenza di una consuetudine (fonte di diritto), in base alla quale nei rapporti tra banca e cliente gli interessi a carico di quest'ultimo possano essere capitalizzati (e quindi possano produrre ulteriori interessi) ogni trimestre; e) L'indagine al riguardo conduce a risultati negativi, in difetto di elementi idonei a concretizzare la consuetudine suddetta".

Approfittando della delega per il riordino del T.U. Bancario (D. Lgs. n. 385/93), il Governo, evidentemente non insensibile alle preoccupazioni suscitate nel sistema creditizio dal citato orientamento, ha prontamente offerto la norma "salvagente" di cui all'art. 25 D. Lgs. n. 342/99, che ha inserito all'art. 120 T.U.B. il comma 2° (che attribuisce al CICR il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi; il CICR ha provveduto con delibera 9.2.2000, entrata in vigore il 22.4.2000) e il comma 3° (che faceva salve le pattuizioni pregresse, in tal modo neutralizzando gli effetti del *revirement* giurisprudenziale). Tale ultima norma, peraltro, è caduta sotto la scure della Corte Costituzionale, che ne ha dichiarato l'illegittimità con sentenza n. 425/2000, per eccesso di delega.

Allo stato, pertanto, può dirsi che la capitalizzazione degli interessi, in base alla citata delibera del CICR, deve ritenersi del tutto valida e consentita per i contratti stipulati a far data dal 22.4.2000, secondo quanto pattuito dalle parti, purché con la stessa periodicità per gli interessi debitori e creditori, mentre per i contratti già in essere, previo adeguamento contrattuale, altrettanto può dirsi solo a partire dal 1.7.2000 (in tal senso, v. art. 7 delibera CICR citata).


Tornando al caso di specie, poiché il conto corrente di corrispondenza n. 037 5260-90 fu acceso in data 22.7.97, non risultando altresì che le parti abbiano effettuato l'adeguamento di cui all'art. 7 della delibera CICR, non v'è dubbio che le relative pattuizioni contrattuali soggiacciono in pieno alla normativa codicistica antecedente alla riformulazione dell'art. 120 T.U.B.. Ciò posto, ritiene il giudicante di dover

N. 691/01 R.G.

incondizionatamente aderire al nuovo indirizzo della Suprema Corte (peraltro ribadito tra l'altro con sentenze n. 1281, n. 4498 e n. 14091 del 2002 nonché, recentemente e autorevolmente da Cass. SS.UU. n. 21095/04), giacché le principali censure mossegli da parte della dottrina e dalla giurisprudenza di merito dissenzienti non paiono cogliere nel segno.

Infatti, muovendo anzitutto l'esame dal punto di vista storico, s'è sostenuto che la capitalizzazione trimestrale non sarebbe stata introdotta dall'ABI con effetto dal 1° gennaio 1952, ma sarebbe addirittura preesistente a tale data. In proposito, deve anzitutto escludersi la possibilità di ricavare la liceità (mediata) della capitalizzazione trimestrale attraverso il richiamo alla normativa del Codice Civile del 1865 e del Codice di Commercio del 1882. Infatti, come osservato da attenta dottrina, per quanto l'art. 1232 c.c. 1865 stabilisse tra l'altro che *"gli interessi scaduti possono produrre interessi o nella tassa legale in forza di giudiziale domanda e dal giorno di questa, o nella misura che verrà pattuita in forza di una convenzione posteriore alla scadenza dei medesimi. Nelle materie commerciali l'interesse degli interessi è inoltre regolato dagli usi e dalle consuetudini"*, mentre l'art. 1 Cod. Comm. 1882, in relazione alla gerarchia delle fonti, stabilisse addirittura la prevalenza degli usi e consuetudini sulle stesse norme del codice civile (e quindi sullo stesso art. 1232 c.c.), è evidente che l'unificazione tra diritto civile e commerciale, con la contestuale affermazione della generale supremazia della legge sugli usi, non lascia a questi ultimi un ambito d'intervento maggiore rispetto a quello loro riservato dalla stessa legge. Dalla dicotomia normativa preesistente, quindi, non può affatto inferirsi la sussistenza di un uso normativo, neppure sotto il profilo soggettivo.

Sono parimenti da disattendere le ulteriori argomentazioni poste su base storica a sostegno della liceità della clausola in esame. Una prima, che si rifà ad alcuni testi di tecnica bancaria pubblicati anteriormente all'entrata in vigore del c.c. vigente, non tiene nella dovuta considerazione il fatto che le affermazioni degli autori circa l'esistenza della



prassi della capitalizzazione nel sistema bancario sono tutt'altro che univoche, essendo tra loro discordanti circa la cadenza trimestrale o semestrale della chiusura del conto. Pertanto, noto essendo che la componente oggettiva dell'uso presuppone la reiterazione costante del medesimo comportamento, dalla rinverita discordanza può anzi ricavarsi l'inesistenza di un uso normativo nel settore in parola.

Né può trarsi alcun argomento dal "*Testo delle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza*" predisposto dalla Confederazione Generale Fascista nel 1929, che all'art. 1 prevedeva che "*i conti che risultino anche saltuariamente debitori si regoleranno in via normale, trimestralmente*". Attenta dottrina ha osservato come, dalla semplice lettura della lettera della Confederazione del 7.1.1929, di accompagnamento alle predette "norme" alle banche obbligatoriamente associate, risulti anzi l'esatto contrario di quanto auspicato da coloro che richiamano tale argomento: infatti, in detta missiva (allegata alla Circolare della Confederazione n. 30/2545 del 7.1.1929) è dato leggere: "*Spett. Banca, la Commissione per la razionalizzazione dei servizi bancari costituita presso questa Confederazione proseguendo i suoi lavori ha concretato il <Testo delle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza> quale riportato in allegato e ne propone l'adozione da parte delle Banche affinché il servizio in parola abbia a svolgersi nei rapporti della Clientela secondo norme uniformi*". Orbene, a fronte di tali risultanze, pare davvero arduo poter anche solo ipotizzare la spontaneità del comportamento, evidente essendo il tentativo dell'associazione di regime di imporre uniformità in un settore in cui, all'evidenza, uniformità non v'era (altrimenti, la "proposta" non avrebbe avuto alcun senso).

Sempre sotto il profilo storico, infine, non si giunge a diverse conclusioni attraverso l'esame delle raccolte degli usi da parte delle Camere di Commercio, per gli effetti di cui all'art. 9 disp. prel. c.c.. Infatti, la raccolta degli usi predisposta dalla Camera di Commercio di Messina in cui, per la prima volta, viene riportata la capitalizzazione trimestrale sui conti debitori risale al 1970 (v. art. 317), ossia ad epoca di gran lunga

N. 691/01 R.G.

posteriore all'entrata in vigore del c.c. del 1942. Pertanto, ove si consideri quanto già evidenziato *supra* circa la gerarchia delle fonti, è evidente che, quantomeno nella nostra provincia, un uso siffatto non può che qualificarsi *contra legem*. Del resto, ripercorrendo l'analisi storica effettuata da autorevole dottrina, se si estende l'esame su base nazionale, emerge che, mentre nelle raccolte antecedenti al 1954 o di poco successive (ad eccezione di quella di Milano) o non si fa cenno agli usi bancari in tema di capitalizzazione trimestrale ovvero vengono riscontrati usi difformi circa la cadenza temporale, in quelle redatte in epoca successiva viene in evidenza il ruolo preponderante dell'ABI nell'accertamento di tali usi (v. ad es., la delibera della Camera di Commercio di Ascoli Piceno del 1953, in cui si legge: "*in provincia di Ascoli Piceno vengono generalmente applicati gli usi di banca accertati dall'Associazione Bancaria Italiana*"), che finisce quindi con lo svilire - nel settore in esame - la funzione imparziale attribuita alle Camere di Commercio nella individuazione degli usi medesimi. Ancora, prosegue la dottrina citata, il ruolo guida dell'ABI viene anche rimarcato da una delibera della Camera di Commercio di Bologna con cui fu addirittura proposta l'abolizione del capitolo "*Usi negoziali di banca*" contenuto nella raccolta del 1953, in quanto riproduttivo di un mero accordo interbancario a carattere nazionale.

E' stato anche sostenuto (Trib. Bari, 28.2.01) che la c.d. capitalizzazione trimestrale degli interessi avrebbe trovato definitivo riparo legislativo mediante il richiamo ad essa operato dall'art. 8 L. n. 154/92. In proposito, è stato correttamente osservato che detta norma non legittima affatto la capitalizzazione trimestrale, nulla essa precisando riguardo alla cadenza periodica dell'operazione contabile; ma, soprattutto, è stato affermato che essa "*non può avere il significato di deroga al disposto dell'art. 1283 c.c.*" (Cass. n. 14091/02).

Pertanto, deve concludersi sul punto che, *in subiecta materia*, non può affermarsi l'esistenza di un uso normativo derogatorio rispetto al divieto di cui all'art. 1283 c.c.,



giacché la previsione dell'art. 7 co. 2° N.B.U. (regolarmente sottoscritta dalle opposenti) non è altro che una clausola versata in condizioni generali di contratto.

Altro filone interpretativo muove invece da un diverso angolo prospettico. Per una parte della dottrina e della giurisprudenza di merito, infatti, già prima del *revirement* della Suprema Corte (v. in particolare Trib. Roma n. 15923/96, ma anche, in consapevole contrasto con la Cassazione, di recente, con la sentenza 9.5.2001; v. anche Trib. Bari cit.) la capitalizzazione degli interessi non è da ascrivere all'esistenza di un uso normativo, ma è conseguenza della normale chiusura periodica del conto. In sostanza, si fa riferimento alle norme dettate dal codice civile in tema di operazioni bancarie in conto corrente (art. 1852 e ss. c.c.), che richiamano, a loro volta (art. 1857) le norme in tema di conto corrente ordinario. Più in dettaglio, dal rilievo a) che l'art. 1823 c.c. considera il saldo non richiesto come prima rimessa di un nuovo conto; b) che l'art. 1825 c.c. stabilisce che sulle rimesse decorrono gli interessi pattuiti e c) che l'art. 1831 c.c. attribuisce alle parti il potere di determinare le scadenze di chiusura e di liquidazione del saldo, si giunge alla conclusione che la clausola in esame venga ad operare su un piano affatto diverso rispetto alla regola dettata dall'art. 1283 c.c..

Il riferito orientamento si espone ad agevoli critiche; tra le più significative, anzitutto, v'è la circostanza obiettiva che l'art. 1857 c.c., che individua le norme applicabili per le operazioni bancarie in conto corrente, richiama esclusivamente gli artt. 1826, 1829 e 1832, con esclusione espressa delle norme sopra richiamate e, principalmente, dell'art. 1831, che disciplina la chiusura del conto e consente di portare gli interessi a capitale: tale aspetto, invero (a meno di non voler completamente sminuire il senso del limitato richiamo operato dal legislatore) appare assolutamente non superabile (v. Cass. n. 14091/02). A ciò si aggiunga che, a differenza del conto corrente di corrispondenza (nel quale il saldo attivo è sempre immediatamente esigibile, mentre il saldo passivo lo diventa previo recesso da parte della Banca ex art. 1845 c.c. o eventuale disciplina pattizia derogatoria),

N. 691/01 R.G.

nel contratto di conto corrente ordinario il saldo è inesigibile fino alla chiusura del conto, ex art. 1823 c.c., il che ha un sicuro rilievo nella sua "trasformazione" in prima rimessa di un nuovo conto qualora, alla scadenza, non ne sia richiesto il pagamento.

Pertanto, si pone in definitiva la necessità di rideterminare il saldo del C/C bancario in questione, poiché l'importo di L. 52.083.878 di cui alla lettera del 15.11.2000 (in fascia convenuta) è sicuramente non dovuto, comprendendo interessi illegittimamente portati a capitale. Tuttavia, ferma restando l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale, è necessario in primo luogo stabilire se, nella riliquidazione del saldo di C/C, l'interesse debba essere capitalizzato con diversa scadenza (semestrale o annuale), ovvero non debba computarsi sul capitale puro.

Al riguardo, è stato sostenuto in dottrina che l'art. 1831 c.c., pur non direttamente applicabile al conto corrente di corrispondenza, costituirebbe espressione di un principio generale laddove prevede che la chiusura del conto, in mancanza di scadenza pattizia o consuetudinaria, andrebbe effettuata al termine di ogni semestre; in sostanza, si sostiene, il riferimento al semestre disposto dalla norma citata potrebbe essere recuperato in via analogica ai fini che occupano. Ora, non pare al giudice come la soluzione prospettata possa ritenersi convincente, noto essendo che il presupposto del ricorso al procedimento analogico è l'esistenza di una lacuna normativa; nella specie, non è ravvisabile alcun vuoto normativo, se è vero che il meccanismo attraverso cui gli interessi scaduti possono a loro volta produrre interessi è interamente regolato proprio dall'art. 1283 c.c., norma che, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, come s'è detto, trova piena applicazione anche nei rapporti bancari regolati in conto corrente.

Altra autorevole dottrina - seguita da una parte della giurisprudenza di merito, tra cui il Tribunale di Milano - propugna invece la capitalizzazione annuale sui conti debitori, ravvisandone il supporto normativo nel riferimento all'anno operato dall'art. 1284 c.c. per la scadenza dell'obbligazione di interessi. Si osserva, infatti, che, in mancanza di



N. 691/01 R.G.

capitalizzazione annuale, verrebbe meno la responsabilità da inadempimento dell'obbligazione di interessi. Tale impostazione, tuttavia, non può condividersi; pare al giudicante come altro sia la periodicità temporale fissata dalla legge per il computo degli interessi, altro sia, invece, la previsione del termine perché questi siano portati a capitale. La tesi, poi, sfugge ad un semplicissimo rilievo: resterebbe infatti da comprendere per quale motivo la soluzione prospettata, in assenza di apposita domanda giudiziale o convenzione, ex art. 1283 c.c., non potrebbe applicarsi (il che è pacifico) ad un credito di valuta ordinario non pagato alla scadenza, e ciò pur essendo identica la natura dei due crediti considerati. Non senza dire che è proprio il dettato dell'art. 1283 c.c. a prevedere le ristrette modalità attraverso cui giungere alla "sanzione" da inadempimento dell'obbligazione da interessi.

Secondo altra tesi, sempre nel senso della capitalizzazione annuale, osservato che l'interesse viene portato a capitale con frequenza trimestrale in caso di saldo passivo del c/c e con frequenza annuale in caso di saldo attivo, si ritiene la clausola relativamente vessatoria (ai sensi della nuova normativa dettata a tutela del consumatore, ex art. 1469 bis e ss. c.c.), nella parte in cui consente una maggiore frequenza dell'operazione a favore della banca e la si considera inefficace *in parte qua*, consentendo quindi la capitalizzazione annuale, a pari condizioni di reciprocità. La tesi, a parte la questione della natura vessatoria o meno della clausola, non pare però esaurientemente affrontare il problema della nullità della clausola medesima: in sostanza, se non esiste un uso normativo che possa giustificare una deroga all'anatocismo, ex art. 1283 c.c., la capitalizzazione non può consentirsi sotto nessun profilo, quand'anche accettata dal cliente nella parte a sé favorevole. Va anche aggiunto che la normativa a tutela del consumatore non è applicabile, ovviamente, al cliente professionista, con le limitate conseguenze pratiche sul piano applicativo.




N. 691/01 R.G.

In definitiva, tornando al caso che occupa, non resta che rideterminare il saldo senza capitalizzazione, non essendo rinvenibile nel sistema alcun parametro normativo atto a conferire al credito bancario derivante dal conto corrente di corrispondenza natura diversa rispetto a qualsiasi altro credito di valuta. Ogni rimessa andrà quindi imputata prima ad interessi e spese e poi al capitale, ex art. 1194 c.c., come peraltro coerentemente effettuato dal C.T.U., dott. Corrado Gentile, nella relazione depositata il 9.7.04.

Riguardo al tasso concretamente applicabile nella fattispecie va però rilevato che - rispetto a quanto disposto con ordinanza del 27.10.03, ove si indica quale tasso sostitutivo quello legale, sia attivo che passivo - le parti pattuirono il tasso passivo massimo sulla scoperta di conto in misura del 20,25% (v. all. A al contratto, in fasc. Banca). Pertanto, non v'è dubbio che - rispettando detta pattuizione il disposto dell'art. 1284 co. 3° c.c. - il tasso passivo applicabile vada così individuato, salvo il minor tasso via via preteso dalla Banca nel corso del rapporto, come risultante dagli atti e comunque in misura non superiore all'indicata percentuale e in ogni caso al c.d. tasso soglia antiusura, fino alla data di deposito del disponendo supplemento di C.T.U.. In relazione all'interesse sull'eventuale saldo creditore, andrà riconosciuto io 0,5% annuo, come da contratto, salvo il maggior tasso eventualmente applicato. Vanno anche riconosciute le altre commissioni e spese pretese dalla banca (a titolo esemplificativo) per tenuta conto (ad eccezione di quelle per chiusura trimestrale), per carnet assegni, postali, insoluti, per operazione, il tutto come da contratto, ad eccezione della commissione massimo scoperto.

A tal ultimo proposito, va dichiarata la nullità della pattuizione con cui ne venne definita la misura nell'1% (v. all. A al contratto, in fasc. convenuta). Infatti, con orientamento assolutamente condivisibile, è stato ritenuto che *"la commissione di massimo scoperto, enunciata quale corrispettivo per il mantenimento dell'apertura di credito e indipendentemente dall'utilizzazione dell'apertura di credito stessa, è nulla per*



N. 691/01 R.G.

mancanza di causa, atteso che si sostanzia in un ulteriore e non pattuito addebito di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti per l'utilizzazione dell'apertura di credito" (così Trib. Milano, 4 luglio 2002). E ancora, anche a prescindere dalla nullità della pattuizione in questione, dal presupposto della mancata enucleazione dei meccanismi di calcolo nell'ambito del regolamento contrattuale (in fattispecie analoga a quella in esame) si è condivisibilmente rilevato che "l'assenza di previsione della commissione di massimo scoperto nel contratto di conto corrente (...) ne comporta la non debenza: non è idoneo a legittimare la pretesa di tale commissione il richiamo alle norme bancarie uniformi ed alle istruzioni della Banca d'Italia" (v. C.A. Lecce, 22.10.2001). Le somme pretese (stragiudizialmente) dalla Banca per la commissione massimo scoperto non sono quindi dovute. Occorre pertanto disporre supplemento di C.T.U. contabile ai fini della riliquidazione del saldo di C/C, giusta separata ordinanza. Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Patti, definitivamente e non definitivamente pronunciando sulle domande proposte da [REDACTED] con l'intervento adesivo di [REDACTED] contro il Credito Siciliano s.p.a. (già Banca Regionale S. Angelo s.p.a.) ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

1. rigetta la domanda sub 1) delle conclusioni dell'atto di citazione;
2. dichiara la nullità parziale del contratto di c/c n. [REDACTED] acceso presso la Banca convenuta, agenzia di [REDACTED], in relazione alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e alla commissione massimo scoperto;
3. dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4. spese al definitivo.

Patti, 8.6.2006.

IL CANCELLIERE CT
Antonio MILECI

Depositato in Cancelleria
10 GIU. 2006
oggi

IL CANCELLIERE CT
Antonio MILECI

Il Giudice
(dr. Salvatore Saija)

